

Spunta un testamento nascosto: alt alla cartella contro gli eredi iniziali che rinunciano



Norme&Tributi Plus Fisco | 14 luglio 2026 | Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere

In tema di imposta sulle successioni, il sopravvenuto ritrovamento di un testamento olografo che nomina erede un soggetto diverso dai chiamati per legge, seguito dalla rinuncia all'eredità di questi ultimi, produce effetti retroattivi che travolgono, sin dall'apertura della successione, la loro soggettività passiva d'imposta, anche laddove l'avviso di liquidazione presupposto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento fondata su un titolo impositivo ormai privo di validità per fatti sopravvenuti.

A tale conclusione perviene la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, sezione 1, sentenza 67/2026, depositata il 27 aprile 2026 (Presidente: Gasparini; Relatore: Giubilato), che accoglie il ricorso proposto congiuntamente da due sorelle.

La vicenda origina dall'impugnazione di due cartelle di pagamento con cui l'agenzia delle Entrate di Pesaro richiedeva alle ricorrenti, in solido, imposte sulla successione della madre, deceduta nel 2018, per omessa dichiarazione. Le ricorrenti deducevano che, anni dopo il decesso, era stato rinvenuto un testamento olografo, registrato nel dicembre 2024, con cui la madre aveva nominato erede una nipote, la quale aveva presentato tempestivamente la dichiarazione di successione e versato le relative imposte; le figlie avevano quindi rinunciato all'eredità nel settembre 2025, dichiarando di non essere mai state nel possesso dei beni né di aver compiuto atti da erede.

L'ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, ormai definitivi, e, nel merito, l'obbligo dichiarativo dei chiamati e il possesso dei beni ereditari da parte della figlia residente nell'abitazione materna, con conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice per mancata redazione dell'inventario.

Il collegio respinge l'eccezione di incompetenza territoriale relativa alla ricorrente, residente a Roma, rilevando che vale il luogo di ultima residenza del "de cuius", e rigetta l'eccezione di inammissibilità richiamando la recente ordinanza della Cassazione 7258/2026, secondo cui il mutamento della devoluzione ereditaria fa venir meno con efficacia retroattiva la soggettività passiva degli eredi legittimi, anche se l'avviso di liquidazione sia divenuto definitivo, con conseguente legittima impugnabilità della cartella fondata su un titolo ormai privo di validità.

Nel merito, il collegio osserva che l'articolo 28 del Dlgs 346/1990 individua nella chiamata all'eredità il presupposto soggettivo dell'obbligo dichiarativo, mentre l'articolo 36 rileva ai fini della responsabilità patrimoniale, limitata al valore dei beni ereditari posseduti. Tale presupposto, tuttavia, viene meno qualora il chiamato non acquisti definitivamente la qualità di erede. Poiché la

rinuncia retroagisce al momento dell'apertura della successione, le ricorrenti devono considerarsi come se non fossero mai state chiamate; ne consegue che l'articolo 36, Dlgs 346 non trova più applicazione e l'obbligo fiscale si sposta interamente sull'erede testamentario. Le figlie, pertanto, non possono essere accertate, poiché il presupposto dell'obbligo tributario e della correlata sanzione viene meno per effetto della successione testamentaria e della rinuncia all'eredità, che opera retroattivamente anche se intervenuta a distanza di anni.

Quanto al possesso dei beni, rilevante ai fini dell'articolo 36, il Collegio chiarisce che il sopravvenuto ritrovamento del testamento, unitamente alla successiva rinuncia all'eredità con efficacia retroattiva, comporta che la convivenza della figlia con la madre debba essere qualificata come mera detenzione e non come possesso in qualità di erede, sicché l'amministrazione non può rivalersi su di lei per un titolo ormai travolto dal testamento.

Assume rilevanza, infine, l'articolo 31, Dlgs 346, per cui il ritrovamento del testamento sposta in avanti il termine per la dichiarazione, che decorre dalla pubblicazione. Quindi, obbligata era la nipote, che vi ha adempiuto nei termini, e non le figlie, originariamente ritenute eredi legittime.

Il ricorso viene pertanto accolto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.